



Sent.56/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Marcello Iacubino	Consigliere, relatore
Luigia Iocca	I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 4068 del registro di segreteria, nei confronti di:

Leonardo DAMBRA (DMBLRD75B16C633C) nato a Chieuti (FG) il 16 febbraio 1975, residente in Termoli (CB) alla via Catania, n. 70/M, non costituito, contumace.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa.

Uditi all'udienza del 23 ottobre 2025, svoltesi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il p.m. nella persona del sostituto procuratore generale dott. Roberto Formisani, nessuno comparso per il convenuto.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Premessa.

La Procura evidenzia di avere appreso una notizia di danno specifica

e concreta attraverso un articolo di stampa pubblicato in data 21.01.2022 sul quotidiano "*Termolionline*", acquisito al prot. n. 236 del 28.01.2022, (doc.1 della produzione attorea), in cui si evidenziava un'indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino volta a indagare l'indebita percezione, da parte del titolare di una impresa agricola, di contributi a fondo perduto previsti dai cosiddetti decreti *Sostegni* e *Sostegni bis*, a favore delle imprese in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica dovuta al virus *Covid-19*.

2. - L'istruttoria contabile e le irregolarità riscontrate e contestate.

L'organo requirente ha, perciò, avviato una specifica istruttoria chiedendo in data 5.11.2024 informazioni alla citata Procura della Repubblica, acquisendo (cfr. pagg. 2-3 dell'atto di citazione) gli atti d'indagine, del procedimento (R.G.N.R. n. 1231/2021 e R.G.G.I.P. n. 998/2021) e del processo penale nei confronti di Dambra Leonardo, concluso con sentenza n. 91/2023 emessa ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile dal 19.10.2023.

Con tale sentenza il Tribunale di Larino, su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., applicava al Sig. Dambra la pena di un anno di reclusione, in relazione al seguente capo di imputazione e alla relativa richiesta di rinvio a giudizio: *«del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 316 ter del cp perché, quale titolare dell'impresa individuale con domicilio fiscale in Termoli (CB) alla via Catania numero 70M con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante la presentazione dell'istanza del Contributo a Fondo Perduto 210427345925796890000001-*

Decreto Sostegni ex articolo 1 D.L. 41/2021 e dell'istanza Contributo a Fondo Perduto 2104273459257968900000001- Decreto Sostegni Bis ex art. 1 D.L. 73/2021 – con stato “Istanza Accolta” a fondamento delle quali indicava un fatturato medio mensile ottenuto per l'anno 2019 di € 373.017,00 di gran lunga superiore a quello effettivamente dichiarato pari ad € 3.110,00, conseguiva indebitamente i seguenti contributi a fondo perduto per un totale di € 300.000,00: € 150.000 quali contributi a fondo perduto di cui al D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni”; € 150.000 quali contributi a fondo perduto di cui al D.L. 73/2021 “Decreto Sostegni Bis” a fronte della somma pari ad 3.732,00 euro legittimamente spettante sulla base del fatturato effettivo, ottenuto nella suddetta annualità. In Termoli (CB), rispettivamente in data 27/04/2021 e 24/06/2021 (date degli accrediti)».

Nella documentazione acquisita vi erano le due istanze di contributo a fondo perduto presentate in relazione ai citati decreti *Sostegni* e *Sostegni bis* esitate favorevolmente con un contributo di euro 150.000,00 ciascuna e accreditate, rispettivamente, in data 28.05.2021 e in data 24.06.2021, sul medesimo conto corrente intestato al Dambra (Via Catania 70M, 86039, Termoli, CB), su disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

La documentazione di causa veniva integrata mercé la trasmissione:

- da parte della Guardia di Finanza, Tenenza di Torre Fantine, dell’atto di recupero dei contributi a Fondo Perduto n. TR6CR0200031 2021 (codice fiscale contribuente DMBLRD75B16C633C) emesso dall’Agenzia delle Entrate di Campobasso e dalla nota di iscrizione a ruolo nei confronti del Sig. Dambra, collegata al recupero dei contributi

a fondo perduto di cui trattasi;

- dall'Agenzia delle Entrate di Campobasso, degli atti inerenti alla pratica amministrativa finalizzata all'erogazione degli aiuti *de quibus*, nonché della prova della avvenuta notifica dell'atto di recupero n. TR6CR0200031/2021 (in copia conforme all'originale), con il quale, per quanto qui interessa, si chiedeva all'interessato la restituzione di euro 592.544,75 (euro 296.268,00 a titolo di pagamento del contributo illegittimamente percepito, euro 7.451,34 a titolo di interessi maturati sino al 26.01.2022, euro 296.268,00 a titolo di sanzioni ed euro 8,75 per le spese di notifica dell'atto (la cartella esattoriale ammonta a complessivi euro 623.681,36 perché ricomprende anche crediti afferenti a tributi IRAP dell'anno 2018);

- dalla visura camerale storica dell'impresa individuale dell'odierno convenuto, dalla quale si evince che il Sig. Leonardo Dambra fosse titolare di impresa individuale con sede in Termoli, Via Catania 70/M (coincidente con il luogo di residenza), partita IVA n. 01778900702, data di iscrizione 09.06.2017, con attività prevalente di "*Coltivazione di ortaggi in aree aperte*", iscritta in pari data con la qualifica di "*PICCOLO IMPRENDITORE*", Coltivatore diretto.

In relazione al recupero delle somme la citata Direzione Provinciale di Campobasso rappresentava che il ruolo, convalidato in data 19.7.2022 e vistato il 12.8.2022, era confluito nella cartella esattoriale n. 02720220002663891000 emessa dalla Agenzia Entrate e Riscossione e notificata in data 15.2.2023.

Mentre, le precedenti operazioni di sequestro preventivo, finalizzate

alla confisca penale, colpivano sia beni immobili di proprietà del Dambra per un controvalore (commerciale) di euro 146.207,00, sia somme, già oggetto di trasferimento al F.U.G. (Fondo Unico Giustizia), pari a euro 1.437,00.

Per l'effetto, la Guardia di Finanza rappresentava che, rispetto al raggiungimento della soglia di equivalenza di euro 296.268,00, permaneva in ogni caso una differenza di euro 148.623,45.

Il PM contesta, pertanto, alla luce del compendio probatorio sinteticamente indicato, al Sig. Dambra – premesso il rapporto di servizio con la P.A. danneggiata e la natura pubblica dei contributi in esame – di avere consapevolmente presentato all'Agenzia delle Entrate (soggetto erogatore dei contributi) le due istanze sopra richiamate, attestanti requisiti di fatturato per l'anno 2019 non posseduti, onde commisurare l'entità dei contributi richiesti in maniera *“di gran lunga superiore rispetto a quelli a cui lecitamente aveva diritto ad accedere; da ciò discende anche la previsione e la volontà di arrecare all'Amministrazione pubblica erogatrice del contributo un nocumento patrimoniale”*.

Più nel dettaglio, richiamando le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, la Procura evidenzia che, in riferimento alla istanza del primo contributo di cui all'art. 1 del *Decreto Sostegni* (d.l. n. 41/2021), il Sig. Dambra aveva dichiarato alla voce *“importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019”* euro *“373.017,00”*, mentre per l'anno 2020 euro *“0,00”*.

Tuttavia, da riscontri effettuati dai militari operanti attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate e l'esame della dichiarazione dei

redditi presentata dal Dambra, risultava che per l'anno 2019 questi avesse prodotto un fatturato pari a euro 37.317,00, corrispondente ad un fatturato medio mensile pari a euro 3.110,00 (totale:12).

Per l'anno 2020, la Guardia di Finanza accertava che, effettivamente, il fatturato fosse pari a "0,00".

Il convenuto, quindi, in tale fase avrebbe dichiarato un valore del fatturato medio per l'anno 2019 pari a euro 373.017,00 in luogo di quello realmente prodotto pari a euro 37.317,00, conseguendo indebitamente il contributo pari a euro 150.000,00 non solo per l'anno 2019, ma anche per il 2020, richiamando l'art. 1, commi 1 e 2 del d.l. n. 73/2021 (*Decreto Sostegni bis*), il precedente d.l. n. 41/2021 in ordine ai requisiti, ai parametri e alle modalità di erogazione.

In particolare, il comma 4 dell'art. 1 di tale ultimo decreto-legge stabilisce che il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ad avviso dell'organo requirente sarebbe evidente la consapevolezza nel convenuto di non avere diritto all'ottenimento del contributo e di aver dichiarato il falso al fine di ottenere una erogazione pubblica non dovuta (quantomeno nell'ampia misura percepita), nonché di assumere il rischio di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'ente erogante.

Tale consapevolezza emerge, in tesi accusatoria, anche dalla specifica richiesta di cui al Processo Verbale di Constatazione del 15.09.2021, in

cui i militari rappresentavano al Dambra che sarebbe stato possibile regolarizzare spontaneamente la violazione mediante la restituzione del contributo indebitamente percepito, con relativi interessi e sanzioni, applicando le riduzioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: né a tale avviso, né all'atto di recupero successivamente notificato dall'Agenzia delle Entrate, il convenuto dava alcun seguito.

Secondo il P.M. ricorrono, nel caso di specie, nel comportamento tenuto dal convenuto, *«palesi elementi del dolo eventuale, ovvero i c.d. "indicatori sintomatici" della sussistenza di tale elemento psicologico (Cassazione Sezioni Unite penali n. 38343/2014; Corte dei conti Sez. Giurisd. App. Reg. Siciliana n. 62/2023)»* (cfr. pagg. 23-26 dell'atto di citazione).

Consapevolezza che sarebbe ulteriormente dimostrata dalla circostanza di avere sin da subito pianificato le modalità più idonee per azzerare la provvista sui conti correnti e sulle carte Postepay intestati a lui e alla moglie, in modo da sterilizzare qualsiasi possibilità di recupero coattivo delle somme illegittimamente percepite, tant'è che in sede di esecuzione del sequestro preventivo è stato possibile vincolare soltanto importi di esigua entità.

Riguardo alla quantificazione del danno, pur rilevando che le erogazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate al convenuto ammontano ad euro 300.000,00, la Procura ritiene di sottrarre a tale importo quanto il percipiente avrebbe avuto titolo ad ottenere se avesse dichiarato nella propria istanza il reale fatturato medio mensile ottenuto nell'anno 2019 (euro 3.110,00), vale a dire un contributo

commisurato a tale fatturato pari alla misura ridotta di due tranches di euro 1.866,00 ciascuna, per un importo complessivo di euro 3.732,00.

Di conseguenza, contesta e chiede al convenuto la restituzione, a titolo di danno erariale, dell'importo di euro 296.268,00, ritenendo che a tal fine non avrebbe alcun rilievo l'avvenuto sequestro preventivo, finalizzato all'eventuale confisca, di beni immobili di proprietà del convenuto per un controvalore (commerciale) di euro 146.207,00, nonché di somme, già oggetto di trasferimento al F.U.G., pari a euro 1.437,00, essendo l'eventuale confisca irrilevante ai fini della quantificazione del danno erariale in quanto avente natura non risarcitoria, come da indirizzo giurisprudenziale prevalente (cita, tra le più recenti, Sez. Lombardia n. 160/2021, Sez. II App. n. 123/2021, Sez. III App. n. 71/2021, Sez. II App. n. 130/2020, Sez. Toscana n. 164/2021, Sez. Puglia n. 165/2021).

Ad ogni modo, sul punto, il p.m. soggiunge che, al momento del deposito della citazione non vi è stata alcuna distribuzione delle somme sequestrate preventivamente al Dambra in favore dell'ente danneggiato (tanto vero che le stesse risultano essere state trasferite al Fondo Unico di Giustizia), né risulta che i beni immobili, pure oggetto di sequestro preventivo, siano stato confiscati e, quindi, venduti (v. art. 86 disp. att. c.p.p.), né che l'Amministrazione danneggiata sia stata in qualche modo risarcita.

Oltre al predetto importo di euro 296.268,00, il requirente chiede che il convenuto sia condannato anche al pagamento delle obbligazioni pecuniarie accessorie costituite dagli interessi corrispettivi e dagli

interessi di mora, ai tassi convenzionalmente stabiliti per l'erogazione del finanziamento.

3. -La difesa del convenuto.

Il Sig. Dambra, a seguito della notifica dell'invito a dedurre (doc.13 della produzione attorea), non ha esercitato in fase preprocessuale nessuna delle facoltà attribuitegli dal codice della giustizia contabile.

Regolarmente e tempestivamente evocato in giudizio (l'atto di citazione gli è stato notificato, ex art. 140 c.p.c., unitamente al decreto presidenziale di fissazione udienza, il 10.05.2025: il deposito dell'avviso presso l'abitazione e di una copia dell'atto da notificare presso la casa comunale sono avvenuti il 29.4.2025, mentre la raccomandata gli è stata spedita il 30.4.2025; ad ogni modo, il convenuto ha poi ritirato personalmente il plico raccomandato in data 12.05.2025), il convenuto non si è costituito.

4. - L'udienza di discussione.

Nel corso del dibattimento, nessuno intervenuto per il convenuto, il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi la contumacia del convenuto e insistito per l'integrale accoglimento della domanda.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

5. - La dichiarazione di contumacia e l'esame del merito.

In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto (cfr. prec. par. 3).

Nel merito, data per sussistente la giurisdizione di questa Corte (sul punto, è sufficiente rinviare alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte già formatasi: Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 29/2024; *idem*,

Sez. giur. Toscana, sent. n. 107/2024 e Sez. giur. Calabria, n. 126/2025), nel merito, la domanda è fondata.

La Procura contesta al convenuto l'illecita percezione di un contributo a fondo perduto:

- di cui all'art. 1 del d.l. n. 41/2021 (*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*, convertito con modificazioni dalla l. n. 69/2021, noto come *Decreto Sostegni*), previsto a favore di operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica, titolari di partita IVA, che svolgevano attività d'impresa, arte o professione o producevano reddito agrario, che avessero registrato un significativo calo di fatturato (*almeno del 30%*: così il co. 4 dell'art. 1 cit.) nel 2020 rispetto al 2019 per effetto dell'emergenza pandemica;
- di cui al d.l. n. 73/2021 (*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021, c.d. *Decreto Sostegni Bis*), previsto ulteriormente a favore di tutti i soggetti che avevano la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto stesso, che avevano già ottenuto lecitamente il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del primo *Decreto Sostegni*. In tal caso (cfr. il comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 73) la misura del nuovo contributo era pari al cento per cento di quello già ricevuto in base al precedente decreto, la cui disciplina era in parte applicabile anche all'erogazione del nuovo contributo (v. art. 1, comma 3).

Tanto premesso, va richiamato, quanto al regime probatorio, il

principio di circolarità delle prove tra i vari procedimenti e processi (penale, civile amministrativo) e del libero convincimento del giudice contabile in ordine alla valutazione di tutti gli elementi a disposizione, incluso quelli provenienti dal procedimento penale (C. Conti, Sez. IA, n. 225/2019), quantunque non sfociato in una sentenza di condanna ma in una sentenza di patteggiamento.

In base a tale principio il giudice contabile, nell'ambito della sua autonoma cognizione, ben può operare la più ampia valutazione degli elementi di prova acquisiti dalla Guardia di Finanza in sede istruttoria penale, così come della sentenza di patteggiamento, annettendo ad essi un autonomo rilievo probatorio per porli a base del proprio convincimento, in quanto integranti idonee fonti di prova, ancorché atipiche, il cui valore indiziario è liberamente apprezzabile da questo giudice ex art. 116 c.p.c. all'esito del contraddittorio processuale.

Nel merito, ad avviso di questa Corte la domanda del p.m. è fondata, per quanto di ragione.

Secondo quanto emerge dagli atti di causa il Sig. Dambra, con riferimento alla istanza ex art. 1 del cd. *Decreto sostegni*, dichiarava alla voce "importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019" euro "373.017,00", mentre per l'anno 2020 euro "0,00".

La Guardia di Finanza, tuttavia, attraverso l'esame incrociato della banca dati dell'Agenzia delle Entrate nonché della dichiarazione dei redditi del convenuto, accertava che questi con la propria impresa individuale aveva in realtà fatturato per l'anno 2019 euro 37.317,00,

corrispondente ad un fatturato medio mensile pari a euro 3.110,00 (totale:12), aggiungendo in mala fede uno "0" al fatturato realmente posseduto; mentre per l'anno 2020 il valore pari a euro "0,00" dichiarato nella istanza corrispondeva al dato presente accertato nelle banche dati.

In tal modo, il Dambra otteneva indebitamente il contributo pari a euro 150.000,00 relativo al primo *Decreto Sostegni*.

Lo stesso accadeva con riferimento all'istanza di contributo pari sempre a euro 150.000,00 relativa al *Decreto Sostegni bis* (d.l. n. 73/2021), il cui art. 1, commi 1 e 2, rinviava al d.l. n. 41/2021 in ordine ai requisiti, ai parametri e alle modalità di erogazione, e quindi, pur avendo per l'anno 2020 dichiarato euro "0,00", l'erogazione veniva concessa sulla base del fatturato, dichiarato nell'anno precedente, diverso da quello realmente ottenuto.

Le due tranches di euro 150.000,00 cadauna venivano, perciò, accreditate sul conto corrente bancario acceso dal convenuto in data 19.05.2021, rispettivamente il 28.05.2021 e il 24.06.2021.

Risulta, dunque, *per tabulas* che il convenuto, quale titolare dell'impresa individuale, abbia alterato la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa, dichiarando di aver ottenuto nell'anno 2019 un fatturato di gran lunga superiore a quello reale al fine di ottenere i relativi contributi a fondo perduto, previsti dai citati decreti *Sostegni* e *Sostegni bis* a favore delle imprese in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica dovuta al virus *Covid-19*.

Gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza (cfr. l'informativa

di reato n. 373330/2021 del 10.08.2021 - P.P. 231/2021 e R.G.G.I.P. n. 998/2021, concluso con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 91/2023, e gli esiti dell'istruttoria contabile di cui alle note G.d.F. n. 612359/2024 del 29.11.2024 e n. 633938/2024 del 10.12.2024, in atti, e rispettivi relativi allegati) rivelano in modo certo che l'imprenditore convenuto non aveva alcun titolo alla percezione dei veduti contributi nella misura concessa, anche se, come correttamente rilevato dalla Guardia di Finanza e indicato dalla Procura, il Dambra, sulla base del fatturato realmente prodotto, avrebbe potuto ottenere due contributi di euro 1.866,00 ciascuno, per un importo complessivo di euro 3.732,00.

Il danno erariale si è quindi realizzato nel pagamento dei due contributi nella misura di euro 296.268,00, somma risultante dalla differenza tra l'importo totale dei contributi concessi (euro 300.000,00) e la somma che il convenuto avrebbe avuto titolo a percepire – euro 3.732,00 – se avesse dichiarato nella propria istanza il reale fatturato medio mensile ottenuto nell'anno 2019, vale a dire euro 3.110,00.

Avendo quindi egli reso dichiarazioni mendaci, sotto il profilo soggettivo, la sua condotta ad avviso del Collegio non può che essere connotata dal dolo, in quanto si ravvisa un atteggiamento volontario e consapevole finalizzato a percepire indebitamente i contributi pubblici *de quibus*.

A corroborare tale assunto concorrono – come correttamente dedotto dal p.m. – anche gli atteggiamenti serbati dal convenuto sia immediatamente dopo la percezione dei medesimi contributi, avendo egli immediatamente depauperato la provvista finanziaria a tal fine

accreditata presso il conto corrente dedicato, effettuando prelievi e/o operazioni che in gran parte nulla avevano a che fare con l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (cfr. l'atto di citazione, pag. 8-9); che a seguito del Processo Verbale di Constatazione del 15.09.2021 o della notifica degli atti di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, in ottemperanza dei quali egli avrebbe potuto adempiere spontaneamente alla restituzione delle somme di cui si opina.

In riferimento alla notifica di tali atti di recupero, è il caso di precisare che, allo stato, non risulta che l'Agenzia delle Entrate sia rientrata nella disponibilità delle somme richieste in restituzione.

Così come è d'uopo soggiungere, quanto all'intervenuta confisca in sede penale sulla medesima fattispecie, che in modo univoco la giurisprudenza contabile (cfr., *ex multis*, Sezione IA, sent. nn. 29 e 434/2022) ha affermato il principio secondo cui *"la confisca è da considerare una 'pena accessoria', che toglie definitivamente al condannato le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e le cose che ne sono il prodotto o il profitto. Gli importi confiscati sono dunque ontologicamente e finalisticamente diversi dalle somme del danno subito dall'Amministrazione in conseguenza delle condotte delittuose del convenuto, in quanto la confisca ha natura sanzionatoria e non risarcitoria, con la conseguenza che le somme confiscate nulla hanno a che vedere con la quantificazione del danno subito dall'Amministrazione che deve essere risarcito, indipendentemente dalla pena accessoria della confisca inflitta. Si tratta infatti di misura ablatoria coattiva di uno o di più beni a favore dell'ente pubblico sovrano avente lo scopo principale di evitare che il reo, mantenendo la disponibilità dei beni, sia indotto*

all'ulteriore commissione di reati. Quindi si tratta di strumento avente natura punitiva e dissuasiva che prescinde totalmente da ogni aspetto inerente alla presenza di danni di natura patrimoniale. Del resto, l'importo confiscato è introitato direttamente dall'Amministrazione statale e non già dall'Ente direttamente danneggiato dalla condotta dolosa degli appellanti (Sez. III Giurisdizionale Centrale d'Appello sent. n. 340/2017)".

Infatti, mentre nella confisca le somme sono incassate dal Ministero della giustizia e confluiscono nel Fondo Unico di Giustizia, previsto dall'art. 61, comma 23, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le somme, oggetto di condanna contabile, avendo funzione risarcitoria, sono dirette a reintegrare il patrimonio dell'Amministrazione danneggiata (l'Agenzia delle Entrate nel caso in esame): *«Basti, poi, pensare che "In linea più generale "(..) la confisca penale ... costituisce alternativamente una sanzione accessoria ovvero una misura di sicurezza" (cfr. Cass. pen., III, 24 settembre 2008, n. 39172), che nulla ha a che vedere con il risarcimento dei pregiudizi provocati alla persona danneggiata dal reato". E ancora. La confisca prevista dall'art. 322-ter c.p. "non è parametrata né sulla colpevolezza dell'autore del reato, né sulla gravità della condotta" (Cass. pen., I, 6 giugno 2018, n. 39874; id, III, 6 marzo 2014, n. 18311 e SSUU., 26 giugno 2015, n. 31617) poiché "persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicitare alcuna funzione preventiva" (Cass. pen., I, n. 39874 del 2018)» (Sezione IA, sent. n. 434/2022, cit.).*

Quanto al nesso eziologico, è conclamata l'antecedenza causale, necessaria e sufficiente, tra la indicata condotta e la concessione indebita degli aiuti finanziari in argomento.

Venendo alla quantificazione del danno da risarcire, il Collegio, oltre al predetto importo di euro 296.268,00 afferente al pagamento del contributo illegittimamente percepito reputa necessario condannare il convenuto anche al pagamento degli interessi dovuti, e applicati dall'Agenzia delle Entrate di Campobasso con l'atto di recupero n. TR6CR0200031/2021 - non contestato né opposto dall'attuale convenuto - in base all'articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), vale a dire ulteriori euro 7.451,34 a titolo di interessi al tasso del 4% annuo maturati sino al 26.01.2022. Trattasi di interessi stabiliti *ex lege* mercè il rinvio previsto, sul punto, dal d.l. 41/2021, art. 1, comma 9 (cui rimanda anche il successivo d.l. n. 73/2021), al citato articolo 25, commi da 9 a 14, del d.l. n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020), e in particolare al comma 12, il quale testualmente prevede che ...*“Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”*; interessi che rappresentano, quindi, un'autonoma voce

di danno, dovuta peraltro ad un tasso legale maggiorato e distinto da quello degli interessi che assistono la statuizione giurisdizionale di condanna quali oneri accessori a carico della parte destinataria.

6. – Conclusioni.

Alla luce delle sopra tratteggiate premesse fattuali e giuridiche, si ravvisano, in definitiva, in capo al convenuto pienamente sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno erariale arrecato alle pubbliche finanze.

Lo stesso deve, per conseguenza, essere condannato al risarcimento della somma complessiva di euro 303.719,34 in favore dell'Agenzia delle Entrate, di cui € 296.268,00 a titolo di contributi a fondo perduto indebitamente percepiti, ed euro 7.451,34 a titolo di interessi per ritardato pagamento maturati sino al 26.01.2022, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti emessi e agli interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia fino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con nota a margine della sentenza, giusta l'art. 31, comma 5 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4068 del registro di Segreteria, previa dichiarazione di contumacia del convenuto, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto

CONDANNA

Il Sig. Leonardo Dambra, in epigrafe generalizzato, al pagamento:

- della somma complessiva di euro 303.719,34 in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione e interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- delle spese di giustizia, nella misura liquidata dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.

Il relatore - estensore

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

Le spese di giustizia si liquidano in Euro 290,23 (duecentonovanta/23).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Depositata in segreteria il 27 ottobre 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*